

Codice A1400A

D.D. 21 aprile 2020, n. 370

Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare e l'AO S. Croce e Carle di Cuneo per collaborazione con il dott. *omissis* ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 7/12/2017.



ATTO N. DD-A14 370

DEL 21/04/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare e l'AO S. Croce e Carle di Cuneo per collaborazione con il dott. *omissis* ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 7/12/2017.

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito, si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende sulle tematiche relative allo studio, all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16, espressamente prevede che, per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

Con Deliberazione n. 39-6099 del 7 dicembre 2017 è stato approvato per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022, senza oneri a carico del Bilancio regionale, l'Accordo–quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali ai fini di quanto indicato nel sopra richiamato art. 16 della Legge Regionale n. 16/2016: tale provvedimento deliberativo ha, inoltre, demandato al Direttore Regionale della Direzione Sanità sia l'approvazione dello schema–tipo di convenzione redatto in conformità ai criteri e modalità di cui all'accordo–quadro sull'attivazione delle singole collaborazioni professionali.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico scientifico ed amministrativo per conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione sanitaria regionale.

Preso atto che la Regione Piemonte e l'AO S.Croce e Carle di Cuneo, in data 7.12.2017, hanno sottoscritto il citato Accordo quadro.

Vista la nota prot. n. 6335/A1400A del 25/02/2020 con cui la Direzione Sanità e Welfare ha proposto all'AO S. Croce e Carle di Cuneo la collaborazione, per la durata di due anni con decorrenza dalla data di stipulazione della convenzione, del dott. *omissis*– Responsabile della Struttura Semplice Amministrazione del Personale dell' AO.

Rilevata la necessità di avvalersi, con un impegno medio quantificabile in 2 (due) giorni lavorativi al mese, della collaborazione tecnico dirigenziale del dott. *omissis* dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo, negli ambiti ascritti al Settore Sistemi Informativi Risorse Umane del SSR, con particolare riguardo alle seguenti attività:

- supporto nell'ambito dei compiti inerenti alle politiche contrattuali;
- organizzazione e formazione del personale dipendente e convenzionato del SSR;
- rapporti con le organizzazioni sindacali.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle di Cuneo n. 127 del 16 marzo 2020 con cui l'Azienda ha autorizzato l'avvio della convenzione con la Regione Piemonte per la collaborazione del dott. *omissis*

Ritenuto, sulla base di quanto poc'anzi espresso, di procedere alla stipulazione di apposita convenzione attuativa dell'Accordo quadro sopra richiamato, ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo stesso, per regolare le modalità della collaborazione del dott. *omissis*, che ha manifestato la disponibilità ad accettare il corrispondente incarico.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 e s.m.i.;
- DGR n. n. n. 39-6099 del 07 dicembre 2017;
- Deliberazione del Direttore Generale Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle di Cuneo n. 127 del 16 marzo 2020;
- Determinazione Dirigenziale n. 90 del 09/02/2018, con cui approva l'attivazione dello schema tipo di convenzione tra la Regione e le ASR ai sensi della L.R. n. 16/2016;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della dgr n.1-4046 del 17/10/2016;

determina

▪ di approvare la convenzione con l'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle di Cuneo per la collaborazione, ai sensi della D.G.R. n. n. 39-6099 del 07 dicembre 2017, del dott. *omissis*, negli ambiti ascritti al Settore Sistemi Informativi Risorse Umane del SSR, con particolare riguardo alle attività dettagliatamente indicate nelle premesse al presente provvedimento;

▪ di dare atto che la collaborazione di cui trattasi dovrà essere fornita secondo le modalità e i termini riportati nello schema di convenzione allegato alla D.D. n. 90 del 09/02/2018 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso ordinario entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)

Firmato digitalmente da Fabio Aimar

Allegato

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'A.O. S.CROCE E CARLE DI CUNEO PER LA COLLABORAZIONE DEL DOTT. (omissis) AI SENSI DELLA D.G.R. N.39-6099 DEL 07/12/2017, NELL'AMBITO DELLA DIREZIONE REGIONALE ALLA SANITA' E WELFARE.

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito, si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende sulle tematiche relative allo studio, all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16, espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo – funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

La D.G.R. n. 39 – 6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo – Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini.

L'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo con deliberazione n. 127 del 16 marzo 2020 ha approvato la stipula della presente convenzione.

La Regione Piemonte con determinazione regionale n. del approvato la stipula della presente convenzione.

Tutto ciò premesso

T R A

La Regione Piemonte Assessorato alla Sanità Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore della Direzione Regionale alla Sanità e Welfare dott....., domiciliato, ai fini della presente convenzione presso la sede dell'Assessorato, in Torino C.so Regina Margherita n. 153/bis

E

L'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, (in prosieguo denominata "A.O S.Croce e Carle"), rappresentata dal Direttore Generale dr....., domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Cuneo – C.so C. Brunet n. 19/a.

si conviene e si stipula quanto segue:

articolo 1

Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse alla realizzazione di attività ed obiettivi progettuali inerenti le specifiche materie afferenti agli ambiti inerenti il Settore regionale "Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR", con particolare riguardo alle attività inerenti alle politiche contrattuali, organizzazione e formazione del personale dipendente e convenzionato del SSR e rapporti con le organizzazioni sindacali.

articolo 2

Per il proficuo perseguimento degli obiettivi di cui all'art.1, le Amministrazioni concordano di utilizzare presso la sede dell'Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte – Settore “Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR” – il dott. (omissis) – Responsabile della Struttura Semplice Amministrazione del Personale dell'A.O. S.Croce e Carle di Cuneo.

articolo 3

L'assegnazione temporanea del dott. (omissis) ha durata pari a mesi 24 (ventiquattro), a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, con un impegno medio quantificabile in 2 (due) giorni al mese. L'assegnazione prevede l'impegno del suddetto dott. (omissis) presso la Direzione Regionale Sanità e Welfare – Settore “Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR” – della Regione Piemonte.

articolo 4

Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.

articolo 5

Per il periodo di assegnazione temporanea il dott. (omissis) è obbligato all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.p.r. N. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1 – 602 del 24/11/2014 e s.m.i..

articolo 6

Il dott. (omissis) permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'A.O. S.Croce e Carle. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione) e trasmessi all'A.O. S.Croce e Carle all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale è considerato orario di lavoro e, per tale ragione, il dott. (omissis) effettuerà la registrazione della presenza anche presso gli appositi rilevatori dell'A.O. S.Croce e Carle.

articolo 7

Nessun onere è posto a carico della Regione.

articolo 8

La Regione e l'A.O. S.Croce e Carle provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

articolo 9

L'A.O. S.Croce e Carle è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

articolo 10

Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

articolo 11

Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'A.O. S.Croce e Carle, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'A.O. S.Croce e Carle le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

articolo 12

La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

articolo 13

Nell'espletamento della collaborazione, il collaboratore è inserito, sotto il profilo organizzativo – funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dalla Direzione dell'Assessorato, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

articolo 14

La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

articolo 15

Al termine della collaborazione, il dott. (omissis) è tenuto a restituire alla Direzione dell'Assessorato il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Torino,

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE REGIONALE ALLA SANITA' E WELFARE

DOTT.
(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE DELL' AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE

DOTT.
(firmato digitalmente)